

# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**ORDINANZA N.14 ANNO 2024**

## **Il Capo della Protezione Civile**

*Visti l'art.4 della Legge 27 gennaio 2006 e l'art.33 dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188 che attribuiscono al Capo del Servizio di Protezione Civile la facoltà di adottare ordinanze in caso di eventi potenzialmente pericolosi per la collettività;*

*considerata l'ordinanza n.7/2022 del 24/11/2022 con la quale si è disposta, per dissesto strutturale, l'interdizione dell'edificio adibito a spogliatoi dell'impianto sportivo di Montegiardino, sito in Strada Lodola a Montegiardino, sull'area distinta a catasto al foglio 56 particella 269, e di una fascia di rispetto dell'area esterna limitrofa all'edificio, e cautelativamente la chiusura dell'alimentazione di gas ed energia elettrica all'edificio,*

*considerata la richiesta, avanzata in data 24/08/2023 dalla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, nelle more dell'esecuzione dell'intervento di consolidamento/ripristino necessario, di poter ripristinare l'utilizzo "ad uso spogliatoi arbitri" dei locali presenti nel corpo di fabbrica a sud dell'edificio in questione, e di utilizzare la centrale termica posta a nord dell'edificio, e la nota in risposta dello scrivente servizio prot. 83438 del 31/08/2023,*

*considerata l'ordinanza n. 6/2024 con la quale si escludono dall'interdizione i suddetti locali (ovvero i locali posti nel corpo di fabbrica a sud del suddetto edificio, esclusivamente per l'utilizzo come spogliatoi per arbitri in occasione delle partite, e la centrale termica posizionata nel locale all'estremità nord del fabbricato) solo per un periodo di tempo limitato (fino a fine marzo 2024), a seguito di installazione da parte di AASLP di opere provvisorie di messa in sicurezza e di monitoraggio per il controllo periodico del quadro fessurativo (relazione dell'AASLP, protocollata al n. 89787 del 19/09/2023 e comunicazione successiva prot. 16088 del 12/02/2024),*

*considerata l'ordinanza n. 10/2024 con la quale si proroga, a seguito di richiesta da parte di AASLP prot. n. 33486 del 02/04/2024, il termine di utilizzo temporaneo dei locali fino a fine giugno 2024, lasciando invariate tutte le prescrizioni in essere,*

*preso atto dell'ulteriore nota pervenuta da AASLP in data 28/06/2024 e protocollata al n. 64202, nella quale si comunica l'esito del monitoraggio attestante l'assenza di una evoluzione significativa del dissesto e l'impossibilità di eseguire le opere di consolidamento entro il mese di giugno, richiedendo pertanto una ulteriore proroga di tre mesi dei termini per il parziale utilizzo dei sopradescritti locali,*

*vista la necessità e l'urgenza di garantire l'incolumità pubblica, a parziale modifica della precedente ordinanza n.10/2024,*

## **ORDINA**

-l'interdizione dell'edificio adibito a spogliatoi dell'impianto sportivo di Montegiardino, sito in Strada Lodola a Montegiardino sull'area distinta a catasto al foglio 56 particella 269, e di una fascia di rispetto dell'area esterna limitrofa all'edificio, ad esclusione dei locali posti nel corpo di fabbrica a sud del suddetto edificio, ai quali è consentito l'accesso dall'ingresso lato est, e della centrale termica posizionata nel locale all'estremità nord del fabbricato;

- che l'utilizzo dei locali nel corpo di fabbrica a sud dell'edificio, esclusivamente come spogliatoi per arbitri in occasione delle partite, avvenga in queste condizioni a patto che venga effettuato il costante monitoraggio del dissesto solo per un periodo di tempo limitato, ovvero fino a fine settembre 2024, termine entro il quale dovrà essere messo in cantiere l'intervento di consolidamento/ripristino necessario, come già indicato nelle note prott. 83438 e 89825/2023, in mancanza del quale l'intero edificio risulterà di nuovo completamente interdetto;

-che l'accesso alla parte di edificio interdetto sia consentito esclusivamente al personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza.

Si notifica, per il rispetto della presente ordinanza, al CONS e alla FSGC (il COE della S.A. Astra, proprietaria, risulta cessato dal 22/06/1987) e, per quanto di competenza, alla Ecc.ma Camera presso la Segreteria di Stato Territorio e Ambiente, alla Segreteria di Stato per il Lavoro e lo Sport e all'AASLP.

*San Marino, 01 luglio 2024/1723 d.f.R.*

IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE

*ing. Pietro Falcioni*